

N. 1716-125-600-875-1727-1862-A

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

n. 1716

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(PIANTEDOSI)

Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento
della polizia locale

Presentato il 16 febbraio 2024

E

PROPOSTE DI LEGGE

n. 125, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BORDONALI, ANDREUZZA, ANGELUCCI, BARABOTTI, BISA, CA-
PARVI, CAVANDOLI, COMAROLI, DARA, FRASSINI, FURGIUELE, IEZZI,
PIERRO**

Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate
per la sicurezza e di polizia locale

Presentata il 13 ottobre 2022

NOTA: La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 22 aprile 2026, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 1716. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge nn. 125, 600, 875, 1727 e 1862 si vedano i relativi stampati.

n. 600, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RAMPELLI, ALMICI, AMBROSI, AMICH, BALDELLI, CIABURRO, CIANCITTO, COLOMBO, COMBA, IAIA, LAMPIS, LA SALANDRA, LONGI, LOPERFIDO, MAIORANO, MALAGUTI, MARCHETTO ALIPRANDI, MAULLU, MILANI, PADOVANI, POLO, FABRIZIO ROSSI, ROSSO, GAETANA RUSSO, TESTA, VINCI

Legge quadro sull'ordinamento della polizia locale

Presentata il 18 novembre 2022

n. 875, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DEBORAH BERGAMINI, PAOLO EMILIO RUSSO

Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale

Presentata il 10 febbraio 2023

n. 1727, d'iniziativa del deputato **PAOLO EMILIO RUSSO**

Legge quadro sull'ordinamento della polizia locale

Presentata il 20 febbraio 2024

E

n. 1862, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FERRARA, PELLEGRINI, PENZA

Disposizioni in materia di ordinamento e funzioni della polizia locale

Presentata il 10 maggio 2024

(Relatrice: **MONTARULI**)

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1716 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

alcuni principi di delega di cui all'articolo 3, comma 1, sembrano piuttosto indicare oggetti di delega, diversamente da quanto previsto dal paragrafo 2, lettera *d*) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 del Presidente della Camera che prevede di distinguere i principi e criteri direttivi dagli oggetti di delega; a questo riguardo, si segnalano, in particolare, le lettere *c*), in tema di esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza e dei compiti di polizia stradale, *g*), in materia assicurativa e infortunistica, e *l*), in tema di disciplina relativa all'addestramento, all'uso e al porto delle armi;

considerata la delicatezza della materia penale – ambito che potrebbe risultare coinvolto dal principio di delega in esame, che fa riferimento ad operazioni di polizia giudiziaria – la formulazione dell'articolo 4, comma 1, relativo ai principi e criteri direttivi per la revisione dei regolamenti del servizio di polizia locale, potrebbe essere approfondita al fine di meglio specificare l'ambito di operatività della lettera *b*), capoverso n. 1), in tema di casi in cui possono essere effettuate, al di fuori dell'ambito territoriale di competenza, operazioni di polizia giudiziaria in caso di flagranza di un reato commesso nel territorio dell'ente di appartenenza o degli enti locali associati;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 1, comma 2, prevede, all'ultimo periodo, che qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari sugli schemi di decreto legislativo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati per un periodo di novanta giorni (cd. « tecnica dello scorrimento »); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta « una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa »; al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei

decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega); inoltre, il medesimo articolo, al comma 3, prevede che il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega possa adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi; si tratta di una formulazione che, sia pure non priva di precedenti, il Comitato ha costantemente ritenuto non idonea ad individuare in modo inequivoco il termine ultimo per l'emanazione dei decreti integrativi e correttivi riferiti al complesso dei decreti legislativi da adottare, non potendosi determinare in anticipo quale decreto legislativo sarà effettivamente l'ultimo né escludersi l'adozione di ulteriori, così da determinare uno spostamento in avanti del termine; (si veda da ultimo il parere reso nella seduta del 25 novembre 2025 sul disegno di legge n. 2673); risulta pertanto preferibile fare riferimento all'entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi adottati di modo che il termine per l'esercizio della delega volta all'emanazione di disposizioni integrative e correttive a ciascuno dei decreti legislativi adottati scada, in modo inequivoco, dodici mesi dopo l'entrata in vigore di ciascuno di questi ultimi;

L'articolo 3, recante ulteriori principi e criteri direttivi aventi ad oggetto specifici profili di disciplina relativamente al riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale, al comma 1, lettera *d*), fa riferimento alla disciplina delle funzioni del comandante del corpo di polizia locale e dei requisiti di accesso alla relativa qualifica, prevedendo, in particolare, al capoverso n. 1), che il capo della polizia locale sia scelto all'esito di una procedura selettiva che deve verificare comprovate professionalità ed esperienza, nonché il possesso dei titoli professionali richiesti per l'accesso alla carriera dirigenziale pubblica; in proposito, si ricorda che per l'accesso alla dirigenza (di prima e di seconda fascia) delle amministrazioni centrali, i titoli professionali sono richiesti solo per alcune tipologie di accesso e sono omogenei a livello nazionale; per gli Enti territoriali e le Regioni, invece, sussistono alcuni margini di autonomia previsti per i rispettivi ordinamenti e si tratta conseguentemente di requisiti che possono variare a livello territoriale; ne segue che, alla luce del richiamato quadro normativo, la disposizione potrebbe essere approfondita precisando i titoli professionali cui intende farsi implicito riferimento;

il testo originario del provvedimento risulta corredato dell'analisi tecnico-normativa (ATN) e reca la dichiarazione di esclusione dall'AIR;

formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione:

dell'articolo 3, comma 1, lettere *c*), *g*) e *l*), alla luce del paragrafo 2, lettera *d*), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 del Presidente della Camera;

dell'articolo 4, comma 1, lettera *b*), capoverso n. 1), tracciandone con maggiore precisione l'ambito di operatività;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire:

l'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, prevedendo termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi;

l'articolo 1, comma 3, facendo riferimento all'entrata in vigore di ciascuno, anziché all'ultimo, dei decreti legislativi adottati, così da individuare in modo inequivoco il termine per l'esercizio della delega volta all'emanazione di disposizioni integrative e correttive;

l'articolo 3, comma 1, lettera *d*), capoverso n. 1), precisando i titoli professionali cui la disposizione fa implicito riferimento.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 1716 e abb. recante « Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale », nel testo risultante dagli emendamenti approvati in sede referente,

premesso che:

l'articolo 1, comma 2, nel disciplinare la procedura di adozione dei decreti attuativi della delega avente ad oggetto il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale, prevede che essi siano adottati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto, tra gli altri, con il Ministro della giustizia;

l'articolo 3, comma 1, tra i principi e criteri direttivi specifici, prevede:

alla lettera *a*), che la normativa di attuazione disciplini le funzioni per le quali è attribuita la qualità di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria;

alla lettera *b*), che i decreti delegati individuino i casi in cui la qualifica di agente di pubblica sicurezza non possa essere conferita e in cui, una volta conferita, il prefetto ne dichiari la perdita;

alla lettera *i*), che il Governo introduca la facoltà di avvalersi del patrocinio legale per il personale della polizia locale che agisca in

qualità di agente di pubblica sicurezza o di ufficiale o agente di polizia giudiziaria per i fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica;

alla lettera *l*), che il Governo disciplini forme di collaborazione tra polizia locale e Forze di polizia dello Stato, nell'ambito delle quali siano individuate modalità di trasmissione del contenuto di atti, informative e documenti prodotti nel corso delle attività di prevenzione e repressione dei reati nonché dei dati essenziali delle notizie qualificate di reato;

l'articolo 5, comma 1, che reca principi e criteri direttivi relativi ai regolamenti di servizio della polizia locale, prevede, alla lettera *b*), numero 1, che tali regolamenti disciplinino i casi in cui possono essere effettuate, al di fuori dell'ambito territoriale di competenza, operazioni di polizia giudiziaria in caso di flagranza di un reato commesso nel territorio dell'ente di appartenenza o degli enti locali associati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

NULLA OSTA

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 1716, recante « Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordi-

namento della polizia locale », modificato nel corso dell'esame in sede referente, cui sono abbinate le proposte di legge n. 125 Bordonali, n. 600 Rampelli, n. 875 Deborah Bergamini, n. 1727 Paolo Emilio Russo e n. 1862 Caramiello;

considerato che l'articolo 5 reca principi e criteri direttivi nel rispetto dei quali il Governo, nell'esercizio della delega, provvede alla revisione della disciplina in materia di contenuto minimo dei regolamenti del servizio di polizia locale;

evidenziato che, nell'ambito dei principi e criteri direttivi, si prevede, tra l'altro, alla lettera *b*) del comma 1 del citato articolo 5, che i regolamenti del servizio di polizia locale disciplinino i casi in cui possono essere effettuate, al di fuori dell'ambito territoriale di competenza, missioni per soccorso in caso di pubbliche calamità e disastri, d'intesa tra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto competente per il territorio in cui sono esercitate le funzioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

La IX Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 1716 e abb., recante « Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale »;

espresso apprezzamento per il principio di delega che reca la previsione dell'accesso, da parte dei corpi di polizia locale, ai sistemi informativi del Pubblico registro automobilistico e della motorizzazione civile, in un'ottica di semplificazione (articolo 3, comma 1, lettera *m*)),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge n. 1716, recante delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale, come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente, cui sono abbinata le proposte di legge n. 125 Bordonali, n. 600 Rampelli, n. 875 Deborah Bergamini, n. 1727 Paolo Emilio Russo e n. 1862 Caramiello;

preso atto, in particolare, che l'articolo 4 prevede che i decreti legislativi per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale devono prevedere principi generali e disposizioni comuni relativamente alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale della polizia locale, salva la potestà legislativa regionale in materia di formazione e aggiornamento professionale del personale di polizia locale, mediante la promozione di strutture formative anche di carattere interregionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 1716 e abb., recante delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale;

rilevato che il provvedimento non evidenzia profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO

DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1716

—

Art. 1.

(Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale, tramite revisione della disciplina recata dalla legge 7 marzo 1986, n. 65, al fine di aggiornare, riordinare e coordinare la disciplina statale vigente in materia, introducendo le necessarie disposizioni innovative. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 nonché dei principi e criteri direttivi specifici di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione dell'intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997 e del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 5, comma 2, sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni ritenute non conformi

TESTO

DELLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

(Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale, tramite revisione della disciplina recata dalla legge 7 marzo 1986, n. 65, al fine di aggiornare, riordinare e coordinare la disciplina statale vigente in materia, introducendo le necessarie disposizioni innovative. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 nonché dei principi e criteri direttivi specifici di cui agli articoli 3 e 5 della presente legge.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione dell'intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997 e del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 6, comma 2, sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni ritenute non conformi

ai principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al secondo o al quarto periodo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega di cui ai commi 1 e 3 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui alla presente legge e della procedura di cui al comma 2 del presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.

Art. 2.

(Principi e criteri direttivi generali)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) individuazione delle funzioni **fondamentali** della polizia locale e dei relativi compiti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione;

b) mantenimento della distinzione tra le funzioni di polizia locale e le funzioni e i compiti delle Forze di polizia dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, della legge 1°

ai principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al secondo o al quarto periodo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega di cui ai commi 1 e 3 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

3. *Identico.*

Art. 2.

(Principi e criteri direttivi generali)

1. *Identico:*

a) individuazione delle funzioni **di** polizia locale **dei comuni, delle province e delle città metropolitane** e dei relativi compiti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione;

b) **individuazione dei compiti peculiari e delle attività svolti dal personale della polizia locale e della specifica professionalità del predetto personale;**

c) *identica.*

aprile 1981, n. 121, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e delle altre disposizioni vigenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

Art. 3.

(Principi e criteri direttivi specifici)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) individuazione e disciplina delle funzioni per le quali è attribuita la qualità di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, mantenendo, per l'attribuzione di quest'ultima, la competenza del prefetto;

b) previsione, con riguardo alla qualifica di agente di pubblica sicurezza di cui alla lettera a), dei seguenti casi in cui la predetta qualifica non può essere conferita e, se conferita, il prefetto ne dichiara la perdita:

1) mancato godimento dei diritti civili e politici;

2) condanna, anche con sentenza non definitiva, a pena detentiva per delitto non colposo, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale o di esclusione della punibilità;

3) sottoposizione a misure di prevenzione;

4) espulsione dalle Forze armate o da corpi militarmente organizzati;

5) destituzione o licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo da una pubblica amministrazione;

6) qualora emergano comunque concreti e rilevanti elementi ostativi riferiti alla condotta del personale della polizia locale;

Art. 3.

(Principi e criteri direttivi specifici)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identico:*

1) *identico;*

2) *identico;*

3) *identico;*

4) *identico;*

5) *identico;*

6) qualora emergano comunque concreti e rilevanti elementi ostativi riferiti alla condotta del personale della polizia locale, **anche in assenza di condanna penale, ove la stessa sia lesiva dell'onore e del prestigio del corpo o del servizio di polizia locale, ovvero sia socialmente pericolosa, anche con riferimento al porto delle armi con-**

c) previsione che le funzioni di polizia giudiziaria, le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza e i compiti di polizia stradale siano esercitati dal personale che svolge servizio di polizia locale nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni;

d) disciplina delle funzioni del comandante del corpo di polizia locale e dei requisiti di accesso alla relativa qualifica, prevedendo in particolare:

1) i criteri della procedura pubblica di selezione sulla base di comprovate professionalità ed esperienza e del possesso dei titoli professionali richiesti per l'accesso alla carriera dirigenziale pubblica;

2) **l'esclusività** dell'incarico e il suo conferimento a tempo determinato;

3) la responsabilità verso il sindaco, il presidente della provincia o il sindaco della città metropolitana per l'attuazione delle direttive e dei provvedimenti adottati dall'ente in riferimento alla sicurezza urbana e al servizio di polizia locale;

e) attribuzione alla contrattazione collettiva, nell'ambito delle apposite sezioni per la polizia locale istituite dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto funzioni locali e della separata area dirigenziale, della facoltà di destinare specifiche risorse dei fondi del trattamento accessorio, ivi comprese quelle derivanti da disposizioni di legge che prevedano finanziamenti in favore del personale, alla valorizzazione professionale del personale della polizia locale, anche con qualifica dirigen-

nesso alla qualifica di agente di pubblica sicurezza;

c) *identica*;

d) disciplina delle funzioni del comandante del corpo di polizia locale e dei requisiti di accesso alla relativa qualifica, **con la valorizzazione, per il personale della polizia locale in possesso dei requisiti professionali e formativi prescritti, dell'esperienza maturata con pieno merito nel corpo di polizia locale di appartenenza**, prevedendo in particolare:

1) i criteri della procedura pubblica di selezione **da parte di commissioni tecniche, composte anche da personale che abbia maturato una significativa esperienza nel settore della polizia locale, ai cui componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati**, sulla base di comprovate professionalità ed esperienza e del possesso dei titoli professionali richiesti per l'accesso alla carriera dirigenziale pubblica;

2) il conferimento dell'incarico a tempo determinato;

3) *identico*;

e) attribuzione alla contrattazione collettiva, nell'ambito **di** apposite sezioni per la polizia locale istituite dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto funzioni locali e della separata area dirigenziale, della facoltà di **utilizzare, nell'ambito** dei fondi **contrattualmente previsti**, specifiche risorse **da** destinare **al** trattamento accessorio, ivi comprese quelle derivanti da disposizioni di legge che prevedano finanziamenti in favore del personale, alla valorizzazione professionale del perso-

ziale, secondo le specifiche indicazioni contenute negli atti di indirizzo di cui all'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

f) riconoscimento, nell'ambito delle sezioni negoziali di cui alla lettera e), dei criteri generali di rappresentatività sindacale di cui agli articoli 42, comma 10, e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

g) introduzione di disposizioni in materia assicurativa e infortunistica, anche prevedendo l'istituzione di specifiche classi di rischio che tengano conto dei compiti svolti;

nale della polizia locale, anche con qualifica dirigenziale, secondo le specifiche indicazioni contenute negli atti di indirizzo di cui all'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

f) *identica*;

g) introduzione di disposizioni in materia **assistenziale**, assicurativa e infortunistica, **con particolare riferimento all'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio e ai connessi benefici, relativi al rimborso delle spese di degenza e all'erogazione del corrispondente equo indennizzo**, anche prevedendo l'istituzione di specifiche classi di rischio, **tenuto** conto dei compiti svolti, **nonché alla conferma dell'applicazione al personale della polizia locale della disciplina vigente in materia di elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari ove previsto**;

h) ricognizione della disciplina relativa al documento di valutazione dei rischi, redatto dalle amministrazioni locali quali datori di lavoro, prevedendo in particolare che vengano individuati specifici capitoli dedicati ai rischi derivanti da aggressione fisica, da colluttazione e da minaccia a mano armata connessi allo svolgimento di:

1) trattamenti sanitari obbligatori e accertamenti sanitari obbligatori;

2) attività di presidio del territorio, di posti di controllo e di rilievo di sinistri stradali;

3) interventi di concorso nel mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza urbana;

4) contrasto dei fenomeni di degrado urbano e di spaccio di sostanze stupefacenti;

i) previsione, per il personale della polizia locale che agisca in qualità di agente di pubblica sicurezza o di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di

h) disciplina delle forme di collaborazione con le Forze di polizia dello Stato, **fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128**, prevedendo il collegamento tra il numero unico di emergenza 112 e le sale operative dei corpi di polizia locale e le procedure di accesso da parte di questi ultimi al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sulla base dei principi di onerosità, con attribuzione delle spese all'ente locale, di necessità dell'accesso, di selettività oggettiva e soggettiva dell'accesso stesso e di garanzia della sicurezza informatica;

i) disciplina dell'armamento individuale e di reparto, individuato tra le armi comuni da sparo e le armi a impulsi elettrici, nonché degli strumenti di autodifesa del personale dei corpi di polizia locale;

altro mezzo di coazione fisica, della facoltà di avvalersi del patrocinio legale di un libero professionista di fiducia con attribuzione del pagamento delle spese legali all'ente di appartenenza ovvero di avvalersi del patrocinio dell'avvocatura dell'ente di appartenenza, ove costituita, nonché previsione del diritto di rivalsa da parte dell'ente di appartenenza se vi è responsabilità dell'imputato per fatto doloso;

l) disciplina delle forme di collaborazione con le Forze di polizia dello Stato, prevedendo il collegamento tra il numero unico di emergenza 112 e le sale operative dei corpi di polizia locale e le procedure di accesso da parte di questi ultimi al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, **nonché le modalità di trasmissione, ai fini del loro inserimento negli archivi del predetto Centro elaborazione dati, del contenuto degli atti, delle informative e dei documenti prodotti dai corpi medesimi nel corso delle attività amministrative e di prevenzione e repressione dei reati, nonché dei dati essenziali relativi alle notizie qualificate di reato** sulla base dei principi di onerosità, con attribuzione delle spese all'ente locale, **salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera b)**, di necessità dell'accesso, di selettività oggettiva e soggettiva dell'accesso stesso e di garanzia della sicurezza informatica;

m) **previsione dell'accesso, da parte dei corpi di polizia locale, ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico e della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'esercizio delle funzioni istituzionali previste dalla presente legge e dai decreti legislativi di cui all'articolo 1 e nell'ambito delle proprie attribuzioni, sulla base del principio di onerosità e con attribuzione delle spese ai sensi della lettera l);**

n) *identica;*

l) disciplina relativa all'addestramento, all'uso e al porto delle armi, senza licenza, per ragioni di servizio, anche al di fuori dell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, alla tenuta e alla custodia dell'armamento nonché ai casi di revoca o di sospensione dell'affidamento delle armi.

o) disciplina relativa all'addestramento, all'uso e al porto delle armi, senza licenza, per ragioni di servizio **ovvero** anche fuori **dal servizio purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza o anche al di fuori di tale ambito per esigenze di mobilità connesse alle predette ragioni di servizio e al proprio luogo di dimora abituale e nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b)**, alla tenuta e alla custodia dell'armamento nonché ai casi di revoca o di sospensione dell'affidamento delle armi.

Art. 4.

(Coordinamento tra lo Stato, le regioni e gli enti locali)

1. Nell'esercizio della potestà legislativa ai sensi dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 prevedono i principi generali e le disposizioni comuni relativamente alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale della polizia locale, salva la potestà legislativa regionale in materia di:

a) **formazione e aggiornamento professionale del personale di polizia locale mediante la promozione di strutture formative anche di carattere interregionale;**

b) **finanziamento o cofinanziamento di convenzioni tra lo Stato, le regioni e gli enti locali in materia di sicurezza integrata e urbana, anche al fine di migliorare l'esercizio delle funzioni della polizia locale mediante l'accesso a banche di dati e lo scambio di informazioni.**

Art. 4.

(Principi e criteri direttivi relativi ai regolamenti del servizio di polizia locale)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo provvede alla revisione della disciplina in materia di contenuto minimo dei regolamenti del servizio di polizia locale, anche per quanto concerne la disciplina dell'informazione nei riguardi dei diversi livelli di governo e del coordinamento tra essi, nel rispetto delle compe-

Art. 5.

(Principi e criteri direttivi relativi ai regolamenti del servizio di polizia locale)

1. *Identico:*

tenze legislative regionali e dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere che i regolamenti di cui all'alinea provvedano all'individuazione dei dispositivi di tutela dell'incolumità del personale, stabilendo altresì i casi e le modalità per la loro assegnazione, nell'ambito delle seguenti tipologie: dispositivi di contenzione per bloccare i polsi di un individuo; giubbotti antitaglio; giubbotti antiproiettile; cuscini per il trattamento sanitario obbligatorio; caschi e scudi di protezione; altri dispositivi utili all'autotutela dell'integrità fisica degli operatori;

b) prevedere che i regolamenti di cui all'alinea disciplinino i casi in cui possono essere effettuate, al di fuori dell'ambito territoriale di competenza:

1) operazioni di polizia giudiziaria, d'iniziativa dei singoli operatori nel caso di flagranza di un reato commesso nel territorio dell'ente di appartenenza o degli enti locali associati;

2) missioni per finalità di collegamento o di rappresentanza, per soccorso in caso di pubbliche calamità e disastri, d'intesa tra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto competente per il territorio in cui sono esercitate le funzioni, nonché in ausilio di altri corpi di polizia locale in particolari occasioni stagionali o eccezionali, previa stipulazione di appositi accordi tra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto competente per il territorio in cui sono esercitate le funzioni.

a) prevedere che i regolamenti di cui all'alinea provvedano all'individuazione dei dispositivi di tutela dell'incolumità del personale, stabilendo altresì i casi e le modalità per la loro assegnazione, nell'ambito delle seguenti tipologie: dispositivi di contenzione per bloccare i polsi di un individuo; giubbotti antitaglio; giubbotti antiproiettile; cuscini per il trattamento sanitario obbligatorio; caschi e scudi di protezione; altri dispositivi utili all'autotutela dell'integrità fisica degli operatori, **ivi compresi dispositivi di videosorveglianza indossabili, idonei a registrare lo svolgimento dell'attività operativa;**

b) *identico*:

1) *identico*;

2) missioni per finalità di collegamento o di rappresentanza, per soccorso in caso di pubbliche calamità e disastri, d'intesa tra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto competente per il territorio in cui sono esercitate le funzioni, nonché in ausilio di altri corpi di polizia locale in particolari occasioni stagionali o eccezionali **ovvero per lo svolgimento di specifici servizi od operazioni**, previa stipulazione di appositi accordi o, **nei casi d'urgenza, d'intesa** tra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto competente per il territorio in cui sono esercitate le funzioni;

c) **prevedere che i regolamenti di cui all'alinea provvedano all'individuazione dei requisiti minimi di ammissione per la partecipazione ai concorsi pubblici per il reclutamento del personale dei corpi di polizia locale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;**

d) **prevedere che i regolamenti di cui all'alinea provvedano alla determinazione**

della dotazione organica complessiva del corpo di polizia locale, nonché delle singole qualifiche del relativo personale, secondo criteri di funzionalità, di efficienza e di economicità, tenendo conto del numero degli abitanti, dei flussi, anche stagionali, della popolazione, dell'estensione e della morfologia del territorio e delle caratteristiche socio-economiche delle comunità locali, nel rispetto dei parametri stabiliti dalle regioni e nei limiti delle risorse e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

Art. 5.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera g), della presente legge si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 995, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi adottati in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera g), della presente legge determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione al loro interno o mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali in dotazione alle medesime amministrazioni a legislazione vigente.

Art. 6.

(Disposizioni finanziarie)

Identico.

Art. 7.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.



19PDL0185880